

I “segati” dai... bischeri



A Firenze, dietro al Duomo, c'è ancora un canto intitolato ai “Bischeri”, una famiglia che, nell'anno Mille, si ostinò a non cedere il terreno dove si voleva costruire quella che poi diventerà una delle più visitate cattedrali al mondo: il duomo di S. Maria del Fiore. Essi persero la casa, il terreno e la proprietà in un incendio doloso, mentre la cattedrale prese solidamente forma, come oggi la ammiriamo nella sua maestosità e bellezza. Da questa antica famiglia fiorentina il nome “bischero” è stato assegnato a tutti coloro che non sapevano fare il loro interesse. L'artigiano che si è rivolto al Giudice competente per dirimere la lite non voleva certamente essere ricordato con lo stesso pseudonimo e quindi ha agito per la tutela della sua ono-

rabilità o, come si suol dire, per una “*questione di principio*”. Bisogna precisare, per una maggiore comprensione della lite, che in questo caso la società chiamata in causa è una solida realtà conosciuta per le forniture di legname; e che i suoi rapporti con il piccolo artigiano, anche se certamente non voluminosi, sono stati regolari e costanti nella tipica corrispondenza di consumi di una modesta realtà d'impresa con tre addetti oltre il titolare. Quindi il rapporto corrente fra le parti era tale da autorizzare il più grande fornitore a una disponibilità incondizionata, a prescindere dall'eventuale *correlazione di causa*¹ che, nel caso, era stata attribuita al falegname (in seguito indicato con il termine *Nostro*) poiché aveva dimostrato una certa imperizia

nel conservare in idonee condizioni la merce, esponendola alle intemperie in modo certamente particolare.

Il fatto

L'abete d'assortimento III-IV era stato ordinato in quantità di dodici metri cubi (tre pacchi) come altre volte e consegnato col mezzo pesante attrezzato di autogrù, scaricando i pacchi direttamente sotto la tettoia predisposta in esterno, sul piazzale.

Nel laboratorio la quantità disponibile era sufficiente a permettere la produzione immediatamente corrente, ma il Nostro - previdente quanto permaloso - è da sempre solito conservare il legno in deposito almeno quindici giorni prima di qualunque lavorazione, rispettando così l'antica regola che i falegnami si trasmettono di generazione in generazione e che vuole il materiale equilibrato a normali condizioni ambientali (ovvero quelle del laboratorio) prima della lavorazione.

I tre pacchi sono quindi stati ritirati ai primi del mese di Novembre del 2004 e così collocati: due sotto la tettoia e l'altro in laboratorio, pronto per la lavorazione.

Al momento della consegna il materiale è composto in segati refilati e reggettati² al fine di consentire la migliore trasportabilità, così che nessuno si è preoccupato, come avviene di solito, di verificare l'integrità degli elementi contenuti all'interno. Questi, per un volume di un metro cubo circa, risulteranno altresì inutilizzabili perché gravemente degradati da un fenomeno di marciume, assolutamente grave e diffuso anche

all'interno delle stesse tavole. Al momento dell'apertura delle reggette, il Nostro ha trovato diffusi processi di *carie* che rendevano praticamente inutilizzabile una parte della merce, per un controvalore di soli 280 euro. Questo, comunque, non è il motivo scatenante per il quale si è visto costretto ad avviare un'azione legale, volta al recupero del danno subito.

La contestazione

La contestazione è stata fatta in termini tempestivi dalla scoperta del vizio (palese od occulto^{3?}), ma non dalla data di consegna, ormai superata da oltre un mese. Il pacco danneggiato da un evidente processo di *carie soffice* era ancora integro delle reggette e nessuno aveva avuto modo di constatare l'alterazione, che interessava oltre un quarto del volume, ma non era visibile in nessuno dei segati⁴ posti in esterno tutti allineati e coperti, ben integri grazie all'esposizione all'aria. Al momento della comunicazione del difetto, la responsabile del servizio amministrativo della società fornitrice aveva preso nota impegnandosi all'attivazione del preposto al controllo qualità della merce venduta. L'interessamento di questo ultimo è stato poi sollecitato dal Nostro per un ritardo giudicato *strumentale*, cioè tale da indurre un ulteriore sviluppo di quel degrado, per riconoscerlo poi come un difetto *non originario* del materiale. Col passare dei giorni è stato impossibile impedire l'aggravarsi del fenomeno, la compromissione della partita e la perdita dell'integrità originale del pacco.

È infatti noto come *l'integrità della prova* sia fondamentale in diritto per l'affermazione di una presunta responsabilità. Infatti, come attestato anche dalla massima latina "*In dubio pro reo*"⁵, qualora insorga una lite nella quale ricorrono tutti i presupposti per stimare l'azione giudi-



ziale⁶ (che in questo caso è stata esercitata), nel caso di una *carenza della prova* della responsabilità, il presunto responsabile (qui il fornitore), non potrà essere condannato al risarcimento del danno.

Il tardivo intervento del respon-

sabile della qualità della società fornitrice non eluse l'invio anticipato di fotografie digitali, una denuncia e un'evidenza tangibile del danno. Queste immagini elettroniche attestavano la piena buona fede del Nostro nell'accertare l'evento registrato, subito





NOTE

¹ Il fenomeno originario di causa che ha dato luogo all'effetto registrato come danno.

² Confezionate in un pacco reso solido da reglette metalliche, chiuse con clip di metallo.

³ Il difetto palese è immediatamente riconoscibile senza necessità di particolare perizia o competenza tecnica, che sono altresì indispensabili per apprezzare i vizi occulti, espressi dal manufatto solo dopo un periodo variabile dalla consegna.

⁴ Termine tecnico per designare le tavole di legno refilate in modo regolare.

⁵ Quando le ragioni delle parti non sono limpide, bisogna favorire il «convenuto» piuttosto che l'«attore» (Regola di Bonifacio VIII, Liber sextus decretalium).

⁶ L'accesso al giudice naturale ordinariamente previsto dall'ordinamento giudiziario, che in questo caso è il Giudice di Pace.

⁷ È un periodo che supera il limite di otto giorni previsto per la denuncia di vizi palesi.

⁸ La condizione dei manufatti li installati, da descrivere in modo "fotografico" e analitico.

⁹ L'onere della prova, che dovrà essere costituita davanti al Giudice istruttore.

